



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24-01-2017 (punto N 9)

Delibera N 50 del 24-01-2017

Proponente

VINCENZO CECCARELLI
DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Aldo IANNIELLO

Estensore LAURA LEVANTESI

Oggetto

POR-FESR 2014-2020 Asse Urbano. Integrazione al disciplinare per l'attuazione dei PIU

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI

Assenti

VINCENZO CECCARELLI	CRISTINA GRIECO	MONICA BARNI
------------------------	-----------------	--------------

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Disciplinare di attuazione dei PIU
B	Si	Cartaceo+Digitale	Testo coordinato

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati :

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Visto l'Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C(2014)8021 dalla Commissione Europea del 29 ottobre 2014, in particolare la Sezione 3 dedicata all'approccio integrato allo sviluppo territoriale;

Vista la D.G.R. n. 1023 del 18.11.2014, con la quale si approva la proposta di Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020, Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Vista la D.G.R. n. 180 del 2.3.2015 con la quale la Regione Toscana prende atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 che sostiene l'Asse prioritario 6 Urbano del Programma Operativo Toscana così come indicato all'art 2 e rettificato dalla Decisione C(2015)1653 dell'11 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 1055 del 2.11.2016 "Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 della Toscana di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto";

Vista la Decisione della Giunta Regionale n.2 del 19.12.2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma";

Vista altresì la Decisione della Giunta Regionale n.13 del 29.11.2016 con la quale è stato approvato il documento "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del Dlgs 118/2011";

Richiamata la D.G.R. n. 492 del 7.04.2015 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali per la selezione dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4/2014;

Vista la DGR n° 655 del 5.07.2016 con cui sono stati individuati i progetti di innovazione urbana (PIU) ammessi alla fase di co-progettazione con i relativi budget da assegnare;

Ricordato che in fase di co-progettazione viene effettuata dalle Autorità Urbane, formalmente individuate dai Comuni titolari dei PIU ammessi, la selezione delle operazioni sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 e condivisi con la

Giunta Regionale, nel rispetto di ruolo e competenze dell'Autorità Urbana previste dal Regolamento (UE) n.1303/2013;

Ricordato altresì che l'iter per la realizzazione dei PIU, come indicato nel POR FESR 2014-2020 e nella DGR n.492/2015, prevede che la fase di co-progettazione si concluda con la stipula degli accordi di programma, con i quali sono ammesse definitivamente a finanziamento le operazioni del PIU;

Vista la DGR n.892 del 13.09.2016 che ha approvato il Disciplinare di attuazione dei PIU, nel quale sono individuate procedure e metodologie per lo svolgimento della fase di co-progettazione e per l'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni;

Ritenuto ora necessario integrare il suddetto Disciplinare, così come indicato nel documento Allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto, al fine di fornire specifiche disposizioni relative alla fase di co-progettazione in corso di svolgimento e relative alla "Parte IV - Attuazione dei PIU";

Sentita l'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020;

Visto il parere favorevole del C.D. espresso in data 12 gennaio 2017;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare le integrazioni e le modifiche al Disciplinare di attuazione dei P.I.U. di cui alla DGR n.892 del 13.09.2016, riportate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di fornire specifiche disposizioni relative alla fase di co-progettazione in corso di svolgimento e relative alla "Parte IV - Attuazione dei PIU";

2. di approvare contestualmente il documento di cui all'Allegato B alla presente Delibera quale testo del Disciplinare di attuazione dei PIU, coordinato con quello approvato con DGR n.892 del 13.09.2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della LR n.23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
Aldo Ianniello

**INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEI P.I.U. APPROVATO
CON D.G.R. n.892 DEL 13.09.2016**

- In corsivo le modifiche ed integrazioni -

TITOLO:

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEI P.I.U.

Procedure di co-progettazione, metodologia e criteri per la selezione delle operazioni e disposizioni per l'attuazione

Articoli da 1 a 9

[...]

Art. 10 - Approvazione della selezione delle operazioni

1 bis. I Responsabili di Azione, per le operazioni selezionate dalle Autorità Urbane, effettuano un esame relativamente alla assoggettabilità alla disciplina in materia di Aiuti di Stato, anche attivando un confronto con i soggetti proponenti, il cui esito è trasmesso all'Autorità Urbana tramite l'organismo intermedio Sviluppo Toscana.

1 ter. Il parere di cui al comma 1 e l'esito dell'esame di cui al comma 1 bis, in materia di aiuti di stato, sono trasmessi entro 10 giorni successivi alla data di presentazione della proposta di selezione e, comunque, non oltre il giorno 22 febbraio 2017.

1 quater. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma precedente l'Autorità Urbana presenta la proposta di selezione sul SIUF entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2017.

2. Ottenuto il parere positivo ~~di cui al precedente comma~~ sulla proposta di selezione, l'Autorità Urbana, con proprio atto, conclude il procedimento di selezione delle operazioni del PIU e lo trasmette al Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020.

Parte III - SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 11 - Domanda di finanziamento

6. Ai fini della presentazione della domanda è necessario aver condotto le opportune verifiche in materia di aiuti di stato, *ovvero l'esame di assoggettabilità di cui al precedente art.10 comma 1 bis*, e di entrate nette. Nei casi in cui risulti che un'operazione generi entrate nette, è necessario aver effettuato le opportune verifiche e, se del caso, i relativi calcoli sul contributo concedibile, per il rispetto di quanto disposto agli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) n.1303/2013.

Art. 12 - Interventi in corso di realizzazione

[...]

Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

[...]

Art. 14 - Approvazione della domanda di finanziamento

1. Il Responsabile di Azione/sub-azione, congiuntamente con l'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A., entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, provvede all'istruttoria della stessa, verificando la corrispondenza con il progetto preliminare dell'operazione selezionata, ed adotta, entro gli stessi termini, un provvedimento di approvazione *della stessa*.

2. *Nel corso della verifica di cui al comma precedente il RdA può attivare un confronto con il soggetto proponente per eventuali necessità di chiarimento sulle domande di finanziamento presentate.*

Art. 15 - Sottoscrizione dell'Accordo di programma di attuazione del PIU

1. I Comuni ammessi a ~~finanziamento~~ *co-progettazione* e l'Amministrazione regionale sottoscrivono a partire dal mese di dicembre 2016 e non oltre il 30 aprile 2017 l'Accordo di programma per l'attuazione del PIU, secondo lo schema di accordo approvato con delibera di Giunta regionale.

Parte IV - ATTUAZIONE DEI PIU

Art. 16 - Impegni finanziari e rapporti con i Responsabili di ~~Linee di~~ azione

I bis. Gli atti di impegno sono assunti successivamente alla trasmissione al RdA e all'organismo intermedio Sviluppo Toscana, da parte del Comune beneficiario del progetto esecutivo dell'operazione, avente i contenuti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e al Titolo II Capo I sez. II del D.P.R. n.207/2010, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1 quinquies per l'Azione 4.6.1.

1 ter. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione comunale e deve essere accompagnata:

- *dalle verifiche di conformità di cui all'art.26 del D.lgs n.50/2016;*
- *in coerenza con quanto disposto dalla Decisione della Giunta Regionale n.13 del 29 novembre 2016, dalla dichiarazione che nulla osta all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori, essendo stati predisposti i documenti della stessa, previste in bilancio le somme necessarie e verificato che l'utilizzo di queste non è impedito dal rispetto di obiettivi di finanza pubblica.*

1 quater. Il Comune beneficiario è tenuto a comunicare al RdA, entro i successivi 30 giorni dall'atto di impegno, l'avvenuto avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto.

1 quinquies. Per le operazioni afferenti alla Azione 4.6.1, il finanziamento è comunque condizionato al rispetto di tutto quanto previsto e disciplinato nella DGR n.1105/2016 .

2. I contributi, nella misura massima dell'80% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle singole operazioni ammesse a finanziamento, sono erogati tramite l'organismo intermedio Sviluppo Toscana ai Comuni beneficiari, secondo le modalità di cui al successivo art. 16 ter, e comunicati contestualmente ai Responsabili di Azione/sub-azione, al Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano, e all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e all'Autorità Urbana di riferimento.

Art. 16 bis - Avvio delle operazioni

1. *Le operazioni ammesse a finanziamento devono essere avviate di norma non oltre 240 gg. dalla data di sottoscrizione degli Accordi di programma tra Regione Toscana e Comuni beneficiari.*

2. *Per operazioni avviate si intende la data di aggiudicazione definitiva del contratto principale di appalto lavori o, nel caso di sola fornitura di attrezzature, impianti e componenti, il principale impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare tali attrezzature, impianti e componenti.*

3. *Nel caso di operazioni per le quali nella domanda di finanziamento, sulla base del cronoprogramma, sia stata prevista una sequenzialità operativa e funzionale tale da motivare, sul piano tecnico, una realizzazione non contestuale, saranno fissati nell'Accordo di programma, su indicazione del Responsabile di Azione, termini diversi da quelli di cui al comma 1.*

4. *Entro 30 giorni dall'avvio delle operazioni, di cui al precedente comma 2, il Comune beneficiario titolare dell'operazione ammessa a cofinanziamento trasmette al RdA ed a Sviluppo Toscana il quadro economico aggiornato dell'operazione, specificando l'ammontare delle eventuali economie derivanti dal ribasso della gara principale di appalto lavori o fornitura di attrezzature, impianti e componenti.*

5. *Il Comune beneficiario è tenuto ad applicare la normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), anche al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.*

Art. 16 ter - Modalità di gestione del finanziamento

1. *Gli atti di impegno e di spesa assunti dai RdA per ciascuna operazione, tengono conto del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'operazione indicato dal beneficiario nella domanda di finanziamento, dei tempi di rendicontazione e di istruttoria da parte dell'organismo intermedio, nonché delle conseguenti previsioni di erogazione che, coerentemente con quanto stabilito con Decisione della Giunta Regionale n.13 del 29 novembre 2016, sono articolate come segue:*

- un acconto a seguito dell'avvio dell'operazione, commisurato all'entità del primo Stato Avanzamento Lavori (SAL) previsto e comunque non superiore al 20% del contributo rideterminato a seguito della trasmissione del quadro economico aggiornato di cui al precedente art.16 bis comma 4 ;

- la liquidazione intermedia di una quota non superiore al 20% del contributo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) pari ad almeno il 15% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;

- la liquidazione intermedia di una ulteriore quota non superiore al 20% del contributo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) pari ad almeno il 35% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;

- la liquidazione intermedia di una ulteriore quota non superiore al 20% del contributo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) pari ad almeno il 55% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;

- saldo del restante contributo a seguito della trasmissione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) e del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

2. *In relazione alle specifiche caratteristiche tecniche ed economiche dell'operazione cofinanziata, ciascun Responsabile di Azione ha la facoltà di modulare opportunamente, nel proprio atto di impegno, le previsioni di erogazione del contributo.*

3. *Il pagamento dell'importo dovuto al beneficiario è effettuato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi, secondo quanto previsto all'art.132 del Reg.(CE) n.1303/2013.*

Art. 16 quater - Economie

1. Qualora, con riferimento alla trasmissione di cui all'art.16 bis comma 4, si verificano economie in relazione ai ribassi d'asta ottenuti dall'aggiudicazione dell'appalto per lavori, servizi o forniture, il contributo concesso all'operazione quale cofinanziamento del POR FESR 2014-2020 è ricalcolato sulla base dell'effettivo importo dei lavori aggiudicato, applicando l'aliquota percentuale di contributo richiesta per l'operazione nella domanda di finanziamento presentata ed approvata dal RdA. In nessun caso il cofinanziamento potrà risultare superiore a quello indicato per quella operazione nell'Accordo di programma sottoscritto tra Regione Toscana e Comune titolare del PIU, né superiore all'80% delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione dell'operazione.

2. La quota di contributo eventualmente decurtata in ragione dei ribassi di gara, fatto salvo quanto previsto per gli appalti di lavori di cui al comma successivo, e altre eventuali economie in fase di attuazione rientrano nella disponibilità dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 e, al fine di garantire l'unitarietà progettuale e realizzativa del PIU, è prioritariamente riassegnata al/ai Comune/i titolare/i del medesimo PIU nei casi di eventuali atti aggiuntivi di cui all'art.17 comma 1 lett.a). Diversamente, come stabilito al successivo art.19, saranno riallocate sulla base di specifici indirizzi della Giunta Regionale.

3. Esclusivamente per gli appalti di lavori, la quota di contributo decurtata all'operazione in ragione di eventuali ribassi di gara può essere ripartita come segue:

- fino ad un massimo del 5% dell'importo contrattuale aggiudicato rimane nella disponibilità del Comune beneficiario quale accantonamento da utilizzare per la medesima operazione, esclusivamente per il co-finanziamento delle eventuali spese ammissibili aggiuntive derivanti da varianti di cui all'art.106 comma 1 lett. c) e all'art. 149 del D.lgs. n.50/2016, in coerenza con il successivo art. 16 quinquies;

- la rimanente quota rientra nella disponibilità dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020.

Art. 16 quinquies – Varianti

1. Il Comune beneficiario, nel caso di modifiche progettuali ad una operazione ammessa a contributo, dovrà richiedere una specifica autorizzazione al Responsabile di Azione del POR FESR 2014-2020 ed informare contestualmente l'organismo intermedio responsabile dei controlli e pagamenti.

2. Le modifiche progettuali possono essere ammesse al co-finanziamento del POR FESR 2014-2020 unicamente a condizione che:

- si configurino come varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 o, per appalti nel settore dei beni culturali, come varianti di cui all'art.149 del medesimo decreto legislativo;

- *non determinino oneri aggiuntivi a carico del POR, ulteriori rispetto all'ammontare del contributo concesso all'operazione e all'eventuale accantonamento derivante dal ribasso d'asta di cui all'art. 16 quater comma 2;*
- *non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'operazione e/o non compromettano la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.*

Art. 17 - Atti aggiuntivi

1. Dopo la stipula dell'Accordo di programma, il Comune ~~titolare del PIU~~ beneficiario può presentare al Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano e al Responsabile di Azione/sub-azione del POR FESR 2014-2020 una proposta di Atto aggiuntivo al fine di richiedere il finanziamento di una o più operazioni non selezionate ma comunque validate dai RdA ~~in fase di co-progettazione~~, nei seguenti casi:

- a) *qualora in fase di attuazione del PIU si rendessero disponibili risorse derivanti da economie e ribassi d'asta relative al medesimo PIU coerentemente con quanto disposto all'art.16 quater;*
- b) *qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche diverse dal POR FESR;*
- c) *per la sostituzione di operazioni in caso di verificata impossibilità di rispettare i termini previsti nell'Accordo di programma.*

3. Le procedure relative agli atti aggiuntivi sono disciplinate ~~nello schema di Accordo di programma per l'attuazione del PIU~~ nel successivo art.18.

Art. 18 – Presentazione della proposta di atto aggiuntivo

1. *La proposta di atto aggiuntivo di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 17, con la quale si richiede il co-finanziamento a valere sull'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020 di operazioni del PIU ulteriori rispetto a quelle inserite nell'Accordo di programma, può essere presentata, tenendo conto delle economie complessive delle operazioni del PIU avviate, entro e non oltre 10 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di programma e nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:*

- *l'atto aggiuntivo non può comportare un incremento di contributo rispetto a quello complessivamente concesso al PIU con l'Accordo di programma;*
- *il rispetto dei requisiti di ammissibilità formale del PIU di cui all'Allegato A alla DGR 492/2015;*
- *alla proposta devono essere allegati:*
 - § *i dati delle operazioni, con indicazione dello stato di attuazione alla data di richiesta dell'atto aggiuntivo. Nel caso in cui le operazioni si trovino ad un livello progettuale o*

realizzativo più avanzato rispetto a quello esaminato in sede di validazione da parte del RdA, deve essere presentata la relativa documentazione tecnico-amministrativa e l'eventuale aggiornamento del quadro economico;

§ i cronoprogrammi di attuazione.

2. *La proposta di atto aggiuntivo, nel caso di cui alla lettera c) comma 1 del precedente articolo 17, ovvero per la sostituzione di una operazione per la quale si sia verificata l'impossibilità di attuazione nel rispetto dei termini previsti nell'Accordo di programma con un'altra già presentata sul SIUF e validata dal RdA, può essere presentata, entro e non oltre il termine previsto all'art. 16 bis per l'avvio delle operazioni, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:*

- l'atto aggiuntivo riguarda prioritariamente le operazioni afferenti alla stessa Azione dell'operazione da sostituire e, in ogni caso, garantisce il rispetto dei requisiti di ammissibilità formale del PIU di cui all'Allegato A alla DGR 492/2015;*
- l'atto aggiuntivo non può comportare un incremento di contributo rispetto a quello concesso alle operazioni da sostituire;*
- se l'atto aggiuntivo comporta una riduzione del contributo, le relative economie rientrano nella disponibilità dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020;*
- il cronoprogramma di attuazione delle operazioni presentate in sostituzione deve comunque rispettare i termini previsti per la conclusione degli interventi, di cui alla DGR 492/2015;*
- alla proposta devono essere allegati:*

§ una relazione tecnico-descrittiva, sottoscritta dai soggetti beneficiari, contenente le motivazioni che rendono impossibile il rispetto dei termini per l'avvio dell'operazione da sostituire;

§ i dati dell'operazione in sostituzione, con indicazione dello stato di attuazione alla data di richiesta. Nel caso in cui l'operazione si trovi ad un livello progettuale o realizzativo più avanzato rispetto a quello esaminato in sede di validazione da parte del RdA, deve essere presentata la relativa documentazione tecnico-amministrativa e l'eventuale aggiornamento del quadro economico;

§ il cronoprogramma di attuazione.

3. *La proposta di atto aggiuntivo è sottoscritta dal Comune beneficiario e dall'Autorità Urbana del PIU, quale soggetto responsabile dell'attuazione della strategia urbana integrata, ed è trasmessa al Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano che, previo parere dei competenti RdA e sentita l'AdG, ne verifica l'accogliibilità entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione.*

4. *Entro 60 giorni successivi all'accoglimento della proposta, per le operazioni oggetto dell'atto aggiuntivo, i Comuni proponenti devono presentare sul SIUF le domande di finanziamento*

di cui all'art. 11, le quali saranno oggetto di approvazione da parte dei RdA secondo quanto previsto all'art.13.

5. Per le domande di finanziamento approvate dai RdA a seguito dell'atto aggiuntivo, la Giunta Regionale procederà ad approvare un atto integrativo all'Accordo di programma sottoscritto.

Art. 19 – Riallocazione delle risorse

1. L'eventuale parte residuale del budget assegnato al PIU con D.G.R. n.655/2016, comprese le economie di cui all'art.16 quater, per la quale non siano state presentate dal Comune titolare del PIU proposte di atto aggiuntivo entro i termini stabiliti, rientra nella disponibilità dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020. Tali somme, così come le eventuali risorse derivanti dall'ottenimento della riserva di efficacia del POR FESR 2014-2020, saranno allocate sulla base di specifici indirizzi della Giunta Regionale, tenendo conto prioritariamente dell'avanzamento realizzativo dei PIU.

Art. 20 - Decadenza del PIU e revoca del contributo

1. Il PIU decade dal finanziamento se, entro il termine previsto all'art.16 bis comma 1, sono state avviate operazioni per un costo complessivo inferiore al 60% del costo ammissibile totale del PIU ammesso a finanziamento, oggetto dell'Accordo di programma.

2. In caso di decadenza, sono revocati tutti i finanziamenti delle operazioni previste dal PIU.

3. La decadenza del PIU è deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta dal Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano, sentita l'Autorità di gestione, i Responsabili di Azione e l'Autorità Urbana del PIU.

Art. 21 – Completamento e stabilità dell'operazione

1. Al momento della presentazione dei documenti di chiusura delle operazioni, i Comuni beneficiari dovranno garantire che tutte le strutture e le attività previste siano effettivamente funzionanti, ovvero completate e in uso, e pertanto considerate ammissibili.

2. Il Comune beneficiario, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, dovrà inoltre garantire, per ciascuna operazione realizzata, che nei cinque anni successivi al pagamento finale non si verifichino:

- cambi di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico.

- modifiche sostanziali all'operazione che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Art. 22 - Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rimanda al documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" approvato con Decisione di GR n.2 del 19 dicembre 2016, al POR FESR 2014-2020 e ai Regolamenti Comunitari vigenti in materia.

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEI P.I.U.

Procedure di co-progettazione, metodologia e criteri per la selezione delle operazioni e disposizioni per l'attuazione

Parte I - PREMESSE

Art. 1 - Fase di Co-progettazione

1. La fase di co-progettazione dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU), avviata con delibera di Giunta Regionale n.655 del 5 luglio 2016, comprende lo svolgimento della selezione delle operazioni dei PIU da parte delle Autorità Urbane, secondo le procedure indicate nel presente disciplinare e sulla base della metodologia e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR FESR della Toscana 2014-2020.
2. La fase di co-progettazione si conclude successivamente alla presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Comuni proponenti con la sottoscrizione degli Accordi di programma per l'attuazione del PIU tra Regione Toscana e Autorità Urbana.

Art. 2 - Individuazione e compiti dell'Autorità Urbana

1. I Comuni capofila dei progetti PIU ammessi alla fase di co-progettazione costituiscono le Autorità Urbane (AU). Tali amministrazioni individuano con proprio atto formale il soggetto responsabile, con la relativa struttura/unità interna, che svolgerà i compiti formalmente delegati all'Autorità Urbana, ovvero, ai sensi dell'art. 7 del Reg. 1301/2013, i compiti relativi alla selezione delle operazioni per l'attuazione della propria strategia urbana integrata.
2. Con la delega di tali compiti da parte dell'Autorità di Gestione del POR FESR (AdG), ciascuna Autorità Urbana agisce, conformemente all'art.7 del Reg. (UE) n. 1301/2013 e all'art.123 (6) Reg. (UE) n. 1303/2013, come Organismo Intermedio (OI) per la selezione delle operazioni.
3. Nei casi in cui sia anche beneficiaria di un'operazione, al fine di prevenire potenziali conflitti d'interesse (art.72 del Reg. UE 1303/2013), l'Autorità Urbana deve garantire un'adeguata separazione delle funzioni, ovvero le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione all'Autorità Urbana devono essere assegnate a unità/dipartimenti interni all'AU non direttamente coinvolti con le responsabilità del beneficiario. Pertanto è necessario individuare, nell'organigramma delle AU, diversi referenti responsabili e diverse strutture di supporto incaricati dei compiti di OI e di beneficiario.
4. Nello svolgimento delle procedure di selezione delle operazioni, è cura dell'Autorità Urbana raccogliere e registrare i documenti ed i dati in formato elettronico nel Sistema Informativo Unico del POR FESR 2014-2020 (SIUF).

5. L'Autorità urbana, inoltre, nella successiva fase di attuazione delle operazioni collabora con il Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano e con l'AdG alla redazione delle relazioni di attuazione - annuali e finali - con particolare riferimento ai risultati raggiunti del PIU e alle informazioni relative ai dati finanziari fornite dai beneficiari.

Art. 3 - Designazione dell'Autorità Urbana

1. La designazione dell'Autorità Urbana quale Organismo Intermedio per lo svolgimento del compito di selezione delle operazioni, è formalmente effettuata dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 tramite le procedure previste all'art.124 Reg. UE 1303/2013; in particolare devono essere garantite la registrazione in forma scritta tramite apposita convenzione degli accordi tra AdG e AU e adeguate procedure relative alle funzioni delegate.

Art. 4 - Criteri per la selezione delle operazioni

1. I criteri di selezione delle operazioni, approvati dal CdS del POR FESR e riportati nell'Allegato tecnico parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, sono finalizzati a garantire il rispetto dei principi di intervento dei fondi comunitari e a dare effettiva ed efficace attuazione alla strategia di sviluppo urbano sostenibile dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020.

Art. 5 - Tavoli tecnici di co-progettazione

1. Nel corso dello svolgimento della co-progettazione, l'Autorità Urbana può richiedere alla Struttura regionale responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano e ai Responsabili di azione/sub-azione (RdA) del POR FESR 2014-2020 lo svolgimento di uno o più tavoli tecnici di co-progettazione al fine di approfondire eventuali aspetti relativi alla ammissibilità delle operazioni, compreso lo scioglimento delle eventuali condizionalità (D.D. n.1762 del 07.04.2016), di verificare la corretta applicazione dei criteri di selezione delle operazioni del PIU e la proposta di selezione, nonché per altre eventuali richieste di confronto e chiarimento.

Parte II - PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DEL PIU

Art. 6 - Avviso per la presentazione delle operazioni del PIU

1. Il soggetto responsabile della struttura/unità comunale che svolge i compiti dell'Autorità Urbana, emana, con proprio atto, l'invito ai soggetti proponenti, titolari delle operazioni che compongono il PIU, a presentare sul Sistema Informativo Unico del POR FESR 2014-2020 i progetti delle operazioni per la selezione, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

2. Al momento della presentazione, in applicazione dell'art.216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, le operazioni devono avere un livello progettuale con i contenuti almeno del progetto preliminare (D.P.R. n.207/2010 Titolo II Capo I sez. II) ed essere state approvate dal competente organo dell'amministrazione comunale.

Art. 7 - Presentazione delle operazioni sul Sistema Informativo Unico

1. I soggetti proponenti, previo rilascio delle credenziali di accesso, dovranno presentare sul Sistema Informativo Unico del POR FESR 2014-2020 i progetti delle operazioni del PIU, compilando *on line* l'apposita modulistica di sintesi.
2. La modulistica di sintesi, approvata con Decreto Dirigenziale del Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020, sarà disponibile *on line* sul Sistema Informativo Unico del POR FESR 2014-2020 entro il 31 ottobre 2016.

Art. 8 - Validazione dei Responsabili di Azione/sub-azione

1. Conclusa la presentazione delle operazioni da parte dei soggetti proponenti, ciascun Responsabile di Azione/sub-azione (RdA), congiuntamente con l'organismo intermedio Sviluppo Toscana, entro i successivi 20 giorni, verifica la coerenza delle operazioni presentate con quelle del PIU ammesso a co-progettazione e l'effettiva ammissibilità delle operazioni di competenza, con riferimento a quanto stabilito nella DGR 492/2015 e sulla base dei contenuti riportati nell'apposita modulistica; negli stessi termini provvede ad effettuare la validazione.
2. Nel corso della verifica il RdA può attivare un confronto con il soggetto proponente per eventuali necessità di chiarimento sulle operazioni presentate. In tal caso il termine di 20 giorni si intende sospeso fino all'ottenimento dei chiarimenti richiesti.

Art. 9 - Valutazione delle operazioni e proposta di selezione

1. Le operazioni presentate dai soggetti proponenti e validate dagli RdA sono valutate dall'Autorità Urbana, sulla base dei criteri di selezione di cui all'art.4, attraverso apposite Schede istruttorie per ciascuna azione/sub-azione di cui al successivo comma 7.
2. La valutazione si conclude con la classificazione delle operazioni presentate secondo tre livelli di priorità rispetto alla strategia urbana integrata del PIU (Priorità 1, Priorità 2 e Priorità 3) e la individuazione di due graduatorie, una per le operazioni afferenti all'Obiettivo Tematico 4 ed una per quelle afferenti all'Obiettivo Tematico 9.
3. L'Autorità Urbana, sulla base delle graduatorie individuate, redige la proposta di selezione delle operazioni compilando l'apposita Scheda per la selezione, ove viene altresì motivata la sussistenza della strategia urbana integrata del PIU presentato in candidatura.
4. La proposta di selezione delle operazioni del PIU deve comunque garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità formale del PIU, approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nella DGR 492/2015. In particolare è necessario verificare il mantenimento dei seguenti requisiti:
 - Dimensione finanziaria minima (5 milioni di euro) e massima (20 milioni di euro) del costo totale ammissibile del PIU;

- Interventi afferenti ad almeno tre azioni/sub-azioni del POR Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020 con finalità prevalentemente sociale (OT9): almeno il 70% del costo totale ammissibile del PIU deve essere costituito da operazioni di carattere sociale, ovvero afferenti alle azioni/sub-azioni dell'OT9;
- Rispetto delle prescrizioni del PIT;
- Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale (art.10 co.2 Lr 65/2014);
- Rispondenza formale delle singole operazioni alle azioni/sub-azioni dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020.

5. La proposta di selezione delle operazioni del PIU, redatta a cura dell'Autorità Urbana, deve prevedere un co-finanziamento complessivo a valere sul POR FESR 2014-2020 non superiore al budget assegnato al PIU con la D.G.R. n.655/2016.

6. Le operazioni validate dai Responsabili di Azione/sub-azione e non inserite dall'Autorità Urbana nella proposta di selezione, potranno essere comunque finanziate nell'ambito del PIU nei casi di cui all'art.17.

7. La modulistica delle Schede istruttorie e della Scheda per la selezione sono approvate con Decreto Dirigenziale del Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020.

Art. 10 - Approvazione della selezione delle operazioni

1. Dopo la validazione da parte dei Responsabili di Azione/sub-azione, l'Autorità Urbana presenta sul Sistema Informativo Unico del POR FESR 2014-2020 le Schede istruttorie di valutazione e la Scheda per la selezione e richiede al Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano e all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 il parere scritto per l'approvazione della proposta di selezione.

1 bis. I Responsabili di Azione, per le operazioni selezionate dalle Autorità Urbane, effettuano un esame relativamente alla assoggettabilità alla disciplina in materia di Aiuti di Stato, anche attivando un confronto con i soggetti proponenti, il cui esito è trasmesso all'Autorità Urbana tramite l'organismo intermedio Sviluppo Toscana.

1 ter. Il parere di cui al comma 1 e l'esito dell'esame di cui al comma 1 bis, in materia di aiuti di stato, sono trasmessi entro 10 giorni successivi alla data di presentazione della proposta di selezione e, comunque, non oltre il giorno 22 febbraio 2017.

1 quater. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma precedente l'Autorità Urbana presenta la proposta di selezione sul SIUF entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2017.

2. Ottenuto il parere positivo sulla proposta di selezione, l'Autorità Urbana, con proprio atto, conclude il procedimento di selezione delle operazioni del PIU e lo trasmette al Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020.

Parte III - SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 11 - Domanda di finanziamento

1. I soggetti proponenti, che assumeranno il ruolo di beneficiari, presentano la domanda di finanziamento per le singole operazioni selezionate ai Responsabili di azione/sub-azione, secondo le modalità di cui al successivo art.13.
2. Al momento della presentazione della domanda di finanziamento, in applicazione dell'art.216 comma 4 del D.Lgs.vo n.50/2016, le operazioni devono avere un livello progettuale con i contenuti almeno del progetto definitivo (D.P.R. n.207/2010 Titolo II Capo I sez.II) ed essere stati approvati dal competente organo dell'amministrazione comunale.
3. Al momento della presentazione della domanda di finanziamento gli interventi previsti nelle operazioni selezionate devono essere conformi agli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti.
4. Qualora l'area o l'immobile oggetto di intervento non risulti di proprietà pubblica al momento della presentazione della domanda di finanziamento, è necessario allegare alla stessa:
 - l'Atto di dichiarazione di pubblica utilità approvato dal competente organo dell'amministrazione comunale, nei casi di procedura di esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001;
 - il Contratto preliminare di acquisto legalmente valido, nei casi di procedura di compravendita.
5. Alla domanda deve essere allegato lo Studio di fattibilità economico-finanziario e gestionale dell'operazione, elaborato tramite la web-application Irpet-SdF.
6. Ai fini della presentazione della domanda è necessario aver condotto le opportune verifiche in materia di aiuti di stato, ovvero l'esame di assoggettabilità di cui al precedente art.10 comma 1 bis, e di entrate nette. Nei casi in cui risulti che un'operazione generi entrate nette, è necessario aver effettuato le opportune verifiche e, se del caso, i relativi calcoli sul contributo concedibile, per il rispetto di quanto disposto agli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) n.1303/2013.

Art. 12 - Interventi in corso di realizzazione

1. Non sono ritenute ammissibili a finanziamento, ai sensi dell'art.65 comma 6 del Reg. UE 1303/2013, le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. Pertanto, per le operazioni in corso di realizzazione, è necessario che non sia stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) o di Collaudo tecnico-amministrativo prima che il soggetto proponente presenti la domanda di finanziamento delle operazioni in oggetto sul Sistema Informativo Unico del POR FESR 2014-2020.

Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

1. I soggetti proponenti presentano le domande di finanziamento delle operazioni selezionate che

compongono il PIU, con i relativi progetti e allegati tecnici, esclusivamente *on line*, compilando l'apposita modulistica sul Sistema Informativo Unico del POR FESR 2014-2020.

2. Il Comune titolare del PIU compila e presenta sul medesimo sistema informatico la Scheda generale del PIU, assicurando la coerenza con la selezione delle operazioni effettuata ed approvata dall'Autorità Urbana.

3. La sezione del Sistema Informativo Unico del POR FESR 2014-2020 per la presentazione delle domande di finanziamento sarà disponibile *on line* entro il 30 novembre 2016 e sarà accessibile esclusivamente a seguito della corretta conclusione della fase di selezione.

4. La scadenza di presentazione delle domande di finanziamento delle operazioni è fissata per il giorno 1 marzo 2017 alle ore 12.00; la scadenza ultima di presentazione della Scheda generale del PIU è fissata per il giorno 15 marzo 2017 ore 12.00.

5. Le domande si considerano pervenute a seguito della registrazione temporale della chiusura *on line* effettuata sul sistema informatico.

6. Non sono accoglibili le domande presentate fuori termine o redatte e/o inviate secondo modalità non previste nel presente Disciplinare.

7. Il non rispetto della scadenza ultima può comportare la decadenza del PIU, previa messa in mora del Comune titolare del PIU da parte del Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020.

Art. 14 - Approvazione della domanda di finanziamento

1 Il Responsabile di Azione/sub-azione, congiuntamente con l'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A., entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, provvede all'istruttoria della stessa, verificando la corrispondenza con il progetto preliminare dell'operazione selezionata, ed adotta, entro gli stessi termini, un provvedimento di approvazione della stessa.

2 Nel corso della verifica di cui al comma precedente il RdA può attivare un confronto con il soggetto proponente per eventuali necessità di chiarimento sulle domande di finanziamento presentate.

Art. 15 - Sottoscrizione dell'Accordo di programma di attuazione del PIU

1. I Comuni ammessi a co-progettazione e l'Amministrazione regionale sottoscrivono a partire dal mese di dicembre 2016 e non oltre il 30 aprile 2017 l'Accordo di programma per l'attuazione del PIU, secondo lo schema di accordo approvato con delibera di Giunta regionale.

2. L'Accordo di programma conterrà le obbligazioni legate all'attuazione dei PIU, con particolare riferimento all'approvazione del progetto esecutivo dei singoli interventi e ai tempi di realizzazione degli interventi; all'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio, alla rendicontazione ed alle modalità di erogazione del contributo; all'utilizzo di eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili; ad eventuali modifiche progettuali, revoca/decadenza del PIU, modalità di intervento

sostitutivo da attivare in caso di evidenti e irrecuperabili ritardi nella realizzazione; al rapporto con i Responsabili di Azione/sub-azione.

Parte IV - ATTUAZIONE DEI PIU

Art. 16 - Impegni finanziari e rapporti con i Responsabili di azione

1. Gli atti di impegno e di spesa sono assunti dai Responsabili di Azione/sub-azione distintamente per ogni operazione.

1 bis. Gli atti di impegno sono assunti successivamente alla trasmissione al RdA e all'organismo intermedio Sviluppo Toscana, da parte del Comune beneficiario del progetto esecutivo dell'operazione, avente i contenuti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e al Titolo II Capo I sez. II del D.P.R. n.207/2010, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1 quinquies per l'Azione 4.6.1.

1 ter. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione comunale e deve essere accompagnata:

- dalle verifiche di conformità di cui all'art.26 del D.lgs n.50/2016;
- in coerenza con quanto disposto dalla Decisione della Giunta Regionale n.13 del 29 novembre 2016, dalla dichiarazione che nulla osta all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori, essendo stati predisposti i documenti della stessa, previste in bilancio le somme necessarie e verificato che l'utilizzo di queste non è impedito dal rispetto di obiettivi di finanza pubblica.

1 quater. Il Comune beneficiario è tenuto a comunicare al RdA, entro i successivi 30 giorni dall'atto di impegno, l'avvenuto avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto.

1 quinquies. Per le operazioni afferenti alla Azione 4.6.1, il finanziamento è comunque condizionato al rispetto di tutto quanto previsto e disciplinato nella DGR n.1105/2016 .

2. I contributi, nella misura massima dell'80% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle singole operazioni ammesse a finanziamento, sono erogati tramite l'organismo intermedio Sviluppo Toscana ai Comuni beneficiari, secondo le modalità di cui al successivo art. 16 ter, e comunicati contestualmente ai Responsabili di Azione/sub-azione, al Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano, e all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e all'Autorità Urbana di riferimento.

3. Fermo restando gli adempimenti dei singoli Responsabili di Azione/sub-azione e dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana in relazione alla gestione delle singole operazioni, il beneficiario può relazionarsi con i singoli RdA per tutto quanto concerne le problematiche attuative.

Art. 16 bis - Avvio delle operazioni

1. Le operazioni ammesse a finanziamento devono essere avviate di norma non oltre 240 gg. dalla data di sottoscrizione degli Accordi di programma tra Regione Toscana e Comuni beneficiari.

2. Per operazioni avviate si intende la data di aggiudicazione definitiva del contratto principale di appalto lavori o, nel caso di sola fornitura di attrezzature, impianti e componenti, il principale impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare tali attrezzature, impianti e componenti.
3. Nel caso di operazioni per le quali nella domanda di finanziamento sulla base del cronoprogramma, sia stata prevista una sequenzialità operativa e funzionale tale da motivare, sul piano tecnico, una realizzazione non contestuale, saranno fissati nell'Accordo di programma, su indicazione del Responsabile di Azione, termini diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Entro 30 giorni dall'avvio delle operazioni, di cui al precedente comma 2, il Comune beneficiario titolare dell'operazione ammessa a cofinanziamento trasmette al RdA ed a Sviluppo Toscana il quadro economico aggiornato dell'operazione, specificando l'ammontare delle eventuali economie derivanti dal ribasso della gara principale di appalto lavori o fornitura di attrezzature, impianti e componenti.
5. Il Comune beneficiario è tenuto ad applicare la normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), anche al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.

Art. 16 ter - Modalità di gestione del finanziamento

1. Gli atti di impegno e di spesa assunti dai RdA per ciascuna operazione, tengono conto del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'operazione indicato dal beneficiario nella domanda di finanziamento, dei tempi di rendicontazione e di istruttoria da parte dell'organismo intermedio, nonché delle conseguenti previsioni di erogazione che, coerentemente con quanto stabilito con Decisione della Giunta Regionale n.13 del 29 novembre 2016, sono articolate come segue:
 - un acconto a seguito dell'avvio dell'operazione, commisurato all'entità del primo Stato Avanzamento Lavori (SAL) previsto e comunque non superiore al 20% del contributo rideterminato a seguito della trasmissione del quadro economico aggiornato di cui al precedente art.16 bis comma 4 ;
 - la liquidazione intermedia di una quota non superiore al 20% del contributo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) pari ad almeno il 15% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
 - la liquidazione intermedia di una ulteriore quota non superiore al 20% del contributo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) pari ad almeno il 35% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
 - la liquidazione intermedia di una ulteriore quota non superiore al 20% del contributo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) pari ad almeno il 55% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;

- saldo del restante contributo a seguito della trasmissione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute (comprensiva del mandato di pagamento) e del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche tecniche ed economiche dell'operazione cofinanziata, ciascun Responsabile di Azione ha la facoltà di modulare opportunamente, nel proprio atto di impegno, le previsioni di erogazione del contributo.

3. Il pagamento dell'importo dovuto al beneficiario è effettuato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi, secondo quanto previsto all'art.132 del Reg.(CE) n.1303/2013.

Art. 16 quater - Economie

1. Qualora, con riferimento alla trasmissione di cui all'art.16 bis comma 4, si verificano economie in relazione ai ribassi d'asta ottenuti dall'aggiudicazione dell'appalto per lavori, servizi o forniture, il contributo concesso all'operazione quale cofinanziamento del POR FESR 2014-2020 è ricalcolato sulla base dell'effettivo importo dei lavori aggiudicato, applicando l'aliquota percentuale di contributo richiesta per l'operazione nella domanda di finanziamento presentata ed approvata dal RdA. In nessun caso il cofinanziamento potrà risultare superiore a quello indicato per quella operazione nell'Accordo di programma sottoscritto tra Regione Toscana e Comune titolare del PIU, né superiore all'80% delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione dell'operazione.

2. La quota di contributo eventualmente decurtata in ragione dei ribassi di gara, fatto salvo quanto previsto per gli appalti di lavori di cui al comma successivo, e altre eventuali economie in fase di attuazione rientrano nella disponibilità dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 e, al fine di garantire l'unitarietà progettuale e realizzativa del PIU, è prioritariamente riassegnata al/ai Comune/i titolare/i del medesimo PIU nei casi di eventuali atti aggiuntivi di cui all'art.17 comma 1 lett.a). Diversamente, come stabilito al successivo art.19, saranno riallocate sulla base di specifici indirizzi della Giunta Regionale.

3. Esclusivamente per gli appalti di lavori, la quota di contributo decurtata all'operazione in ragione di eventuali ribassi di gara può essere ripartita come segue:

- fino ad un massimo del 5% dell'importo contrattuale aggiudicato rimane nella disponibilità del Comune beneficiario quale accantonamento da utilizzare per la medesima operazione, esclusivamente per il co-finanziamento delle eventuali spese ammissibili aggiuntive derivanti da varianti di cui all'art.106 comma 1 lett. c) e all'art. 149 del D.lgs. n.50/2016, in coerenza con il successivo art. 16 quinquies;

- la rimanente quota rientra nella disponibilità dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020.

Art. 16 quinquies – Varianti

1. Il Comune beneficiario, nel caso di modifiche progettuali ad una operazione ammessa a contributo, dovrà richiedere una specifica autorizzazione al Responsabile di Azione del POR FESR 2014-2020 ed informare contestualmente l'organismo intermedio responsabile dei controlli e pagamenti.
2. Le modifiche progettuali possono essere ammesse al co-finanziamento del POR FESR 2014-2020 unicamente a condizione che:
 - si configurino come varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 o, per appalti nel settore dei beni culturali, come varianti di cui all'art.149 del medesimo decreto legislativo;
 - non determinino oneri aggiuntivi a carico del POR, ulteriori rispetto all'ammontare del contributo concesso all'operazione e all'eventuale accantonamento derivante dal ribasso d'asta di cui all'art. 16 quater comma 2;
 - non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'operazione e/o non compromettano la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

Art. 17 - Atti aggiuntivi

1. Dopo la stipula dell'Accordo di programma, il Comune beneficiario può presentare al Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano e al Responsabile di Azione/sub-azione del POR FESR 2014-2020 una proposta di Atto aggiuntivo al fine di richiedere il finanziamento di una o più operazioni non selezionate ma comunque validate dai Rda, nei seguenti casi:
 - a) qualora in fase di attuazione del PIU si rendessero disponibili risorse derivanti da economie e ribassi d'asta relative al medesimo PIU coerentemente con quanto disposto all'art.16 quater;
 - b) qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche diverse dal POR FESR;
 - c) per la sostituzione di operazioni in caso di verificata impossibilità di rispettare i termini previsti nell'Accordo di programma.
2. La proposta di Atto sostitutivo tiene conto della priorità strategica assegnata dall'Autorità Urbana in fase di selezione, nel rispetto della strategia urbana integrata del PIU.
3. Le procedure relative agli atti aggiuntivi sono disciplinate nel successivo art.18.

Art. 18 – Presentazione della proposta di atto aggiuntivo

1. La proposta di atto aggiuntivo di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 17, con la quale si richiede il co-finanziamento a valere sull'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020 di operazioni del PIU ulteriori rispetto a quelle inserite nell'Accordo di programma, può essere presentata, tenendo conto delle economie complessive delle operazioni del PIU avviate, entro e non oltre 10

mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di programma e nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- l'atto aggiuntivo non può comportare un incremento di contributo rispetto a quello complessivamente concesso al PIU con l'Accordo di programma;
- il rispetto dei requisiti di ammissibilità formale del PIU di cui all'Allegato A alla DGR 492/2015;
- alla proposta devono essere allegati:
 - \$ i dati delle operazioni, con indicazione dello stato di attuazione alla data di richiesta dell'atto aggiuntivo. Nel caso in cui le operazioni si trovino ad un livello progettuale o realizzativo più avanzato rispetto a quello esaminato in sede di validazione da parte del RdA, deve essere presentata la relativa documentazione tecnico-amministrativa e l'eventuale aggiornamento del quadro economico;
 - \$ i cronoprogrammi di attuazione.

2. La proposta di atto aggiuntivo, nel caso di cui alla lettera c) comma 1 del precedente articolo 17, ovvero per la sostituzione di una operazione per la quale si sia verificata l'impossibilità di attuazione nel rispetto dei termini previsti nell'Accordo di programma con un'altra già presentata sul SIUF e validata dal RdA, può essere presentata, entro e non oltre il termine previsto all'art. 16 bis per l'avvio delle operazioni, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- l'atto aggiuntivo riguarda prioritariamente le operazioni afferenti alla stessa Azione dell'operazione da sostituire e, in ogni caso, garantisce il rispetto dei requisiti di ammissibilità formale del PIU di cui all'Allegato A alla DGR 492/2015;
- l'atto aggiuntivo non può comportare un incremento di contributo rispetto a quello concesso alle operazione da sostituire;
- se l'atto aggiuntivo comporta una riduzione del contributo, le relative economie rientrano nella disponibilità dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020;
- il cronoprogramma di attuazione delle operazioni presentate in sostituzione deve comunque rispettare i termini previsti per la conclusione degli interventi, di cui alla DGR 492/2015;
- alla proposta devono essere allegati:
 - \$ una relazione tecnico-descrittiva, sottoscritta dai soggetti beneficiari, contenente le motivazioni che rendono impossibile il rispetto dei termini per l'avvio dell'operazione da sostituire;
 - \$ i dati dell'operazione in sostituzione, con indicazione dello stato di attuazione alla data di richiesta. Nel caso in cui l'operazione si trovi ad un livello progettuale o realizzativo più avanzato rispetto a quello esaminato in sede di validazione da parte del RdA, deve essere presentata la relativa documentazione tecnico-amministrativa e l'eventuale aggiornamento del quadro economico;
 - \$ il cronoprogramma di attuazione.

3. La proposta di atto aggiuntivo è sottoscritta *dal Comune beneficiario e dall'Autorità Urbana* del PIU, quale soggetto responsabile dell'attuazione della strategia urbana integrata, ed è trasmessa al Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano che, previo parere dei competenti RdA e sentita l'AdG, ne verifica l'accogliibilità entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione.

4. Entro 60 giorni successivi all'accoglimento della proposta, per le operazioni oggetto dell'atto aggiuntivo, i Comuni proponenti devono presentare sul SIUF le domande di finanziamento di cui all'art. 11, le quali saranno oggetto di approvazione da parte dei RdA secondo quanto previsto all'art.13.

5. Per le domande di finanziamento approvate dai RdA a seguito dell'atto aggiuntivo, la Giunta Regionale procederà ad approvare un atto integrativo all'Accordo di programma sottoscritto.

Art. 19 – Riallocazione delle risorse

1. L'eventuale parte residuale del budget assegnato al PIU con D.G.R. n.655/2016, comprese le economie di cui all'art.16 quater, per la quale non siano state presentate dal Comune titolare del PIU proposte di atto aggiuntivo entro i termini stabiliti, rientra nella disponibilità dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020. Tali somme, così come le eventuali risorse derivanti dall'ottenimento della riserva di efficacia del POR FESR 2014-2020, saranno allocate sulla base di specifici indirizzi della Giunta Regionale, tenendo conto prioritariamente dell'avanzamento realizzativo dei PIU.

Art. 20 - Decadenza del PIU e revoca del contributo

1. Il PIU decade dal finanziamento se, entro il termine previsto all'art.16 bis comma 1, sono state avviate operazioni per un costo complessivo inferiore al 60% del costo ammissibile totale del PIU ammesso a finanziamento, oggetto dell'Accordo di programma.

2. In caso di decadenza, sono revocati tutti i finanziamenti delle operazioni previste dal PIU.

3. La decadenza del PIU è deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta dal Responsabile del coordinamento dell'Asse 6 Urbano, sentita l'Autorità di gestione, i Responsabili di Azione e l'Autorità Urbana del PIU.

Art. 21 – Completamento e stabilità dell'operazione

1. Al momento della presentazione dei documenti di chiusura delle operazioni, i Comuni beneficiari dovranno garantire che tutte le strutture e le attività previste siano effettivamente funzionanti, ovvero completate e in uso, e pertanto considerate ammissibili.

2. Il Comune beneficiario, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, dovrà inoltre garantire, per ciascuna operazione realizzata, che nei cinque anni successivi al pagamento finale non si verifichino:

- cambi di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico.

- modifiche sostanziali all'operazione che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

Art. 22 - Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rimanda al documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" approvato con Decisione di GR n.2 del 19 dicembre 2016, al POR FESR 2014-2020 e ai Regolamenti Comunitari vigenti in materia.



Regione Toscana



POR FESR Regione Toscana 2014-2020
Asse 6 Urbano - Progetti di Innovazione Urbana

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

I criteri di selezione sono finalizzati a garantire il rispetto dei principi di intervento dei fondi comunitari e della strategia del POR, nonché il rispetto dei “*Principi guida per la selezione delle operazioni*”, individuati per ciascuna Priorità di investimento dell’Asse 6 Urbano (punti 2.A.6.2 del POR FESR 2014-2020) e articolati come segue:

- a) Coerenza con il contesto della strumentazione urbanistica vigente e della pianificazione/programmazione pertinente con riferimento ai campi territoriale, ambientale e paesaggistico;
- b) Integrazione territoriale degli interventi - azioni integrate - tesa a favorire la massima sinergia e complementarietà tra interventi di varia natura, anche eventualmente afferenti ad altre linee del POR FESR, così da massimizzare gli impatti e garantire risposte efficaci ai fabbisogni individuati;
- c) Qualità degli interventi che dovranno assicurare soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali, alla riduzione delle emissioni inquinanti, al risparmio energetico e adesione a sistemi di certificazione ambientale;
- d) Effettiva presenza, nelle aree sub-comunali selezionate dai Comuni eligibili per la localizzazione degli interventi, dei fenomeni di disagio socio-economico e di criticità ambientale su cui si basano i criteri di selezione dei territori (FUA).

Nel rispetto di quanto stabilito all'art.125 comma 3 lett.a) del Reg.(UE) n.1303/2013, sono stati individuati e condivisi con le Autorità Urbane i seguenti criteri di selezione delle operazioni volti a dare effettiva ed efficace attuazione alla strategia di sviluppo urbano sostenibile dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020.

1. Coerenza dell'operazione rispetto agli strumenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali di settore connessi alle linee e sublinee di azione dell'Asse 6 Urbano

Tale criterio, nel rispetto del principio a) sopra richiamato, è finalizzato a valutare la rilevanza e la significatività delle operazioni rispetto alle strategie ed agli obiettivi declinati negli strumenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, con riferimento alle specifiche politiche di intervento previste dall'Asse Urbano.

2. Rilevanza dell'operazione rispetto alla strategia urbana integrata del PIU

Tale criterio è finalizzato ad individuare le operazioni che maggiormente contribuiscono a realizzare la strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile del PIU, garantendo il contributo dell'operazione al

conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici (indicatori di output e di risultato) di ciascuna linea di azione dell'Asse.

La rilevanza, coerentemente con i principi guida b), c) e d) sopra richiamati, è valutata in riferimento ai seguenti aspetti:

- integrazione dell'operazione con le altre che compongono il PIU, in termini di connessione funzionale, complementarità e sinergia dei servizi offerti a beneficio dell'area di intervento del PIU, così da massimizzare gli impatti e garantire risposte efficaci ai fabbisogni individuati;
- qualità architettonica e tecnico-scientifica del progetto, anche in termini di soluzioni progettuali innovative finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali, alla riduzione delle emissioni inquinanti, al risparmio energetico e adesione a sistemi di certificazione ambientale;
- efficacia dell'operazione rispetto ai fenomeni di disagio socio-economico rilevati nel contesto di riferimento, valutando anche l'impatto occupazionale, in special modo giovanile, generato dall'intervento, e/o rispetto alle criticità ambientali presenti, valutando aspetti quali il contributo dell'operazione alla riduzione dei consumi e alla sostenibilità energetica e la capacità di sviluppo di modalità di trasporto sostenibile.

3. Avanzamento progettuale e cantierabilità dell'operazione

Attraverso tale criterio di selezione, l'Autorità Urbana dovrà valutare, con riferimento al crono-programma presentato nell'istanza del PIU, la fattibilità tecnica delle operazioni nel rispetto dei tempi previsti dal POR e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione" in esso contenuto. La cantierabilità delle operazioni, coerentemente con il principio guida di selezione a) sopra richiamato, è strettamente legata alla verifica della coerenza degli interventi con il contesto della strumentazione urbanistica vigente ed al rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e di tutela dei beni culturali e archeologici, oltre che delle specifiche normative di settore.

La selezione delle operazioni sarà pertanto condotta, per ciascuna linea di azione del POR Asse 6 Urbano sulla base dei seguenti criteri:

Azione 4.1.1 – Eco-efficienza negli edifici	
CRITERI DI SELEZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Coerenza dell'operazione rispetto agli strumenti di programmazione comunitari nazionali e regionali di settore connessi alle linee e sublinee di azione dell'Asse 6 Urbano	1a. Rilevanza e significatività delle operazioni rispetto alle strategie ed agli obiettivi declinati negli strumenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale in materia di ambiente ed energia (es. PAER)
2. Rilevanza dell'operazione rispetto alla strategia urbana integrata del PIU	2a. Integrazione dell'operazione con le altre che compongono il PIU (connessione funzionale, complementarità e sinergia dei servizi offerti);
	2b. Qualità architettonica e tecnico-scientifica del progetto, in termini di soluzioni innovative per l'involucro e per gli impianti (tetti/muri verdi, serre solari, etc.) nel caso di ristrutturazione degli edifici;
	2c. Efficacia dell'operazione rispetto alle criticità ambientali rilevate nel contesto di intervento, tenendo conto dei risultati energetico-ambientali rispetto ai consumi di energia primaria ante-intervento e valutando il contributo dell'operazione al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici (indicatori di output e di risultato).
3. Avanzamento progettuale e cantierabilità dell'operazione	3a. Fattibilità tecnica delle operazioni con riferimento al crono-programma presentato nell'istanza del PIU e nel rispetto dei tempi previsti dal POR;

	3b. Capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione";
	3c. Coerenza degli interventi con il contesto della strumentazione urbanistica vigente e rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e di tutela dei beni culturali e archeologici, oltre che delle specifiche normative di settore.

Azione 4.1.3 – Illuminazione pubblica intelligente

CRITERI DI SELEZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Coerenza dell'operazione rispetto agli strumenti di programmazione comunitari nazionali e regionali di settore connessi alle linee e sublinee di azione dell'Asse 6 Urbano	1a. Rilevanza e la significatività delle operazioni rispetto alle strategie ed agli obiettivi declinati negli strumenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale in materia di ambiente ed energia (es. PAER)
2. Rilevanza dell'operazione rispetto alla strategia urbana integrata del PIU	2a. Integrazione dell'operazione con le altre che compongono il PIU (connessione funzionale, complementarità e sinergia dei servizi offerti);
	2b. Qualità architettonica e tecnico-scientifica del progetto;
	2c. Efficacia dell'operazione rispetto alle criticità ambientali rilevate nel contesto di intervento, tenendo conto dei risultati energetico-ambientali rispetto ai consumi di energia primaria ante-intervento e valutando il contributo dell'operazione al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici (indicatori di output e di risultato) .
3. Avanzamento progettuale e cantierabilità dell'operazione	3a. Fattibilità tecnica delle operazioni con riferimento al crono-programma presentato nell'istanza del PIU e nel rispetto dei tempi previsti dal POR;
	3b. Capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione";
	3c. Coerenza degli interventi con il contesto della strumentazione urbanistica vigente e rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e di tutela dei beni culturali e archeologici, oltre che delle specifiche normative di settore.

Azione 4.6.1 – Mobilità sostenibile – Asse Urbano

CRITERI DI SELEZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Coerenza dell'operazione rispetto agli strumenti di programmazione comunitari nazionali e regionali di settore connessi alle linee e sublinee di azione dell'Asse 6 Urbano	1a. Rilevanza e significatività delle operazioni rispetto alle strategie ed agli obiettivi declinati negli strumenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale in materia di mobilità sostenibile (es. PRIIM);
2. Rilevanza dell'operazione rispetto alla strategia urbana integrata del PIU	2a. Integrazione dell'operazione con le altre che compongono il PIU (connessione funzionale, complementarità e sinergia dei servizi offerti);
	2b. Qualità architettonica e tecnico-scientifica del progetto;

	2c. Efficacia dell'operazione rispetto alle criticità ambientali rilevati nel contesto di intervento, valutando la capacità di sviluppo delle modalità di trasporto sostenibile in coerenza con gli obiettivi del PRIIM ed il contributo dell'operazione al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici (indicatori di output e di risultato) .
3. Avanzamento progettuale e cantierabilità dell'operazione	3a. Fattibilità tecnica delle operazioni con riferimento al crono-programma presentato nell'istanza del PIU e nel rispetto dei tempi previsti dal POR;
	3b. Capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione";
	3c. Coerenza degli interventi con il contesto della strumentazione urbanistica vigente e rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e di tutela dei beni culturali e archeologici, oltre che delle specifiche normative di settore.

Azione 9.3.1 – Servizi socio-educativi	
CRITERI DI SELEZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Coerenza dell'operazione rispetto agli strumenti di programmazione comunitari nazionali e regionali di settore connessi alle linee e sublinee di azione dell'Asse 6 Urbano	1a. Rilevanza e significatività delle operazioni rispetto alle strategie ed agli obiettivi declinati negli strumenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale con riferimento alle politiche sociali (es. PSSIR) e all'integrazione e sinergia con il POR FSE Toscana 2014-2020;
2. Rilevanza dell'operazione rispetto alla strategia urbana integrata del PIU	2a. Integrazione dell'operazione con le altre che compongono il PIU (connessione funzionale, complementarietà e sinergia dei servizi offerti);
	2b. Qualità architettonica e tecnico-scientifica del progetto;
	2c. Efficacia dell'operazione rispetto ai fenomeni di disagio socio-economico rilevati nel contesto di intervento, valutata anche attraverso il contributo dell'operazione al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici (indicatori di output e di risultato).
3. Avanzamento progettuale e cantierabilità dell'operazione	3a. Fattibilità tecnica delle operazioni con riferimento al crono-programma presentato nell'istanza del PIU e nel rispetto dei tempi previsti dal POR;
	3b. Capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione";
	3c. Coerenza degli interventi con il contesto della strumentazione urbanistica vigente e rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e di tutela dei beni culturali e archeologici, oltre che delle specifiche normative di settore.

Azione 9.3.5 – Servizi socio-sanitari	
CRITERI DI SELEZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE

1. Coerenza dell'operazione rispetto agli strumenti di programmazione comunitari nazionali e regionali di settore connessi alle linee e sublinee di azione dell'Asse 6 Urbano	1a. Rilevanza e significatività delle operazioni rispetto alle strategie ed agli obiettivi declinati negli strumenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale con riferimento alle politiche sociali (es. PSSIR) e all'integrazione e sinergia con il POR FSE Toscana 2014-2020;
2. Rilevanza dell'operazione rispetto alla strategia urbana integrata del PIU	2a. Integrazione dell'operazione con le altre che compongono il PIU (connessione funzionale, complementarietà e sinergia dei servizi offerti);
	2b. Qualità architettonica e tecnico-scientifica del progetto; 2c. Efficacia dell'operazione rispetto ai fenomeni di disagio socio-economico rilevati nel contesto di intervento, valutata anche attraverso il contributo dell'operazione al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici (indicatori di output e di risultato) .
3. Avanzamento progettuale e cantierabilità dell'operazione	3a. Fattibilità tecnica delle operazioni con riferimento al crono-programma presentato nell'istanza del PIU e nel rispetto dei tempi previsti dal POR;
	3b. Capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione";
	3c. Coerenza degli interventi con il contesto della strumentazione urbanistica vigente e rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e di tutela dei beni culturali e archeologici, oltre che delle specifiche normative di settore.

Azione 9.6.6 –Recupero funzionale

sub azione a.1) Funzioni sociali,

sub azione a.2) Funzioni sportive e

sub azione a.3) Funzioni di animazione sociale e partecipazione collettiva

CRITERI DI SELEZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Coerenza dell'operazione rispetto agli strumenti di programmazione comunitari nazionali e regionali di settore connessi alle linee e sublinee di azione dell'Asse 6 Urbano	1a. Rilevanza e significatività delle operazioni rispetto alle strategie ed agli obiettivi declinati negli strumenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale con riferimento alle politiche sociali (es. PSSIR, Piano regionale per lo sport, PIC) e all'integrazione e sinergia con il POR FSE Toscana 2014-2020;
2. Rilevanza dell'operazione rispetto alla strategia urbana integrata del PIU	2a. Integrazione dell'operazione con le altre che compongono il PIU (connessione funzionale, complementarietà e sinergia dei servizi offerti);
	2b. Qualità architettonica e tecnico-scientifica del progetto; 2c. Efficacia dell'operazione rispetto ai fenomeni di disagio socio-economico rilevati nel contesto di intervento, valutata anche attraverso il contributo dell'operazione al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici (indicatori di output e di risultato).
3. Avanzamento progettuale e cantierabilità dell'operazione	3a. Fattibilità tecnica delle operazioni con riferimento al crono-programma presentato nell'istanza del PIU e nel rispetto dei tempi previsti dal POR;
	3b. Capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione";

	3c. Coerenza degli interventi con il contesto della strumentazione urbanistica vigente e rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e di tutela dei beni culturali e archeologici, oltre che delle specifiche normative di settore.
--	--

Le operazioni selezionate dovranno inoltre assicurare la sostenibilità economico-finanziaria e gestionale: nel rispetto di quanto stabilito nel POR FESR, in presenza di determinate infrastrutture, occorre che il beneficiario presenti uno studio di fattibilità¹ inerente la gestione della infrastruttura medesima. La verifica della sostenibilità è volta inoltre garantire la stabilità dell'operazione, come prevista dall'art.71 del Reg.(UE) 1303/2013.

Rimane fermo che la selezione delle operazioni dovrà comunque garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità formale del PIU, approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nella DGR 492/2015.

In particolare sarà necessario verificare il mantenimento dei seguenti requisiti:

Dimensione finanziaria minima (5 milioni di euro) e massima (20 milioni di euro) del costo totale ammissibile del PIU;

Interventi afferenti a più linee/sublinee di Azione del POR Asse Urbano con finalità prevalentemente sociale (OT9);

Rispetto delle prescrizioni del PIT;

Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale (art.10 co.2 Lr 65/2014);

Rispondenza formale delle singole operazioni alle linee di azione del POR Asse urbano.

¹ La sostenibilità economico-finanziaria e gestionale sarà stimata sulla base degli studi di fattibilità elaborati tramite la web-application Irpet-SdF.